



## COMUNE DI ALBIATE

# REGOLAMENTO PER LA TENUTA E LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI COMUNICAZIONE PUBBLICA

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 17/12/2001)

Art. 1 – Ambito di applicazione. 1. Al fine di garantire maggiore efficacia alla divulgazione di messaggi istituzionali o comunque di ampio interesse civico, il Comune di Albiate si dota di apparecchiature elettroniche di comunicazione pubblica, la tenuta e la gestione delle quali è disciplinata dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento si applica a tutte le apparecchiature elettroniche possedute o gestite dal Comune di Albiate con le quali sia possibile diffondere, presso una pluralità indeterminata di persone ancorché prive di particolari strumenti tecnici, messaggi sia brevi che articolati.

3. Dall'ambito di applicazione del presente regolamento sono esclusi gli strumenti connessi con la rete Internet ovvero con altre reti telematiche.

Art. 2 – Competenze della Giunta. 1. La Giunta Comunale dispone l'attivazione di nuove apparecchiature elettroniche di comunicazione pubblica ovvero la disattivazione di apparecchiature già esistenti.

2. La Giunta Comunale, nell'ambito delle competenze sul Regolamento degli Uffici e dei Servizi, individua l'ufficio cui è attribuito il compito della tenuta e della gestione delle apparecchiature elettroniche di comunicazione pubblica.

Art. 3 – Informazioni divulgabili. 1. Attraverso le apparecchiature elettroniche di comunicazione pubblica possono essere diffusi, di norma:

- comunicati ed avvisi connessi con l'attività istituzionale del Comune, dei suoi Uffici, di Enti in cui il Comune abbia partecipazione diretta;

- annunci di manifestazioni di qualunque genere che il Comune organizza in proprio, in collaborazione con altri soggetti ovvero per le quali sia stato concesso formale patrocinio;

- annunci di manifestazioni aperte al pubblico, per le quali non sia previsto un biglietto di ingresso ovvero il cui incasso sia devoluto per finalità sociali, purché tali manifestazioni siano promosse da associazioni che, senza fini di lucro, operino sul territorio comunale nel campo della promozione culturale, del volontariato sociale, della tutela ambientale e dello sport, e che nell'anno in corso abbiano ricevuto un contributo o un'agevolazione comunale per l'attività svolta ovvero abbiano ricevuto il patrocinio per almeno un'iniziativa nell'anno in corso;

- riunioni organizzative, informative o culturali promosse dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e

grado operanti sul territorio, purché si tratti di scuole pubbliche, paritarie o convenzionate con l'Amministrazione Comunale e di riunioni aperte ad un pubblico più vasto rispetto agli alunni frequentanti la scuola ed ai loro genitori;

- messaggi di pubblica utilità richiesti da gestori di servizi pubblici operanti sul territorio comunale, con esclusione di messaggi a contenuto commerciale.

2. Attraverso le apparecchiature non vengono, in ogni caso, diffuse informazioni di contenuto esclusivamente religioso, né annunci attinenti all'attività dei partiti o dei movimenti, gruppi e associazioni che siano ad essi riconducibili, né informazioni commerciali di alcun tipo.

Art. 4 – Segnalazione delle informazioni. 1. Le informazioni di cui all'articolo precedente sono indicate all'ufficio incaricato della gestione delle apparecchiature da:

- sindaco, assessori, segretario comunale/direttore generale, mediante comunicazione informale;

- responsabili dei servizi comunali, limitatamente all'attività del servizio cui sono preposti, mediante comunicazione informale;

- responsabili delle associazioni di cui al punto c) dell'articolo precedente, limitatamente alle iniziative da loro promosse, mediante comunicazione scritta;

- dirigenti, o loro delegati, delle scuole di cui al punto d), limitatamente alle iniziative da loro promosse, mediante comunicazione scritta;

- funzionari responsabili dei gestori di servizi pubblici di cui al punto e), limitatamente alle iniziative da loro promosse, mediante comunicazione scritta.

I richiedenti di cui ai punti c), d), e) dell'articolo precedente devono comunicare, di norma entro cinque giorni, gli estremi essenziali dell'informazione da diffondere ed indicativamente il periodo di esposizione della informazione.

Art. 5 – Compiti dell'ufficio incaricato della gestione delle apparecchiature. 1. L'Ufficio incaricato della gestione delle apparecchiature:

- riceve le richieste di divulgazione dei messaggi;

- ove le informazioni non possano essere divulgate perché contrarie a quanto previsto dal presente regolamento, previa informazione al Sindaco, ne dà motivata comunicazione per iscritto ai richiedenti;

- provvede alla redazione ed alla gestione dei messaggi, seguendo per quanto possibile le indicazioni fornite dai richiedenti;

- tiene un registro dei messaggi diffusi.